

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/52

del 11/02/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 191

del 11/02/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN V.LE
MONTE GRAPPA N. 6, P. S, INT. 2 - REQUISITO
REDDITUALE/PATRIMONIALE PER LA
PERMANENZA - SUPERAMENTO - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE**

IL DIRIGENTE

premessi che:

- l'inquilina – le cui generalità sono indicate nell' "ALLEGATO A" al presente atto - è assegnataria di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sito a R.E. in V.le Monte Grappa n. 6, p. S, int. 2;
- la stessa, il 13-11-2015 presentava una Dichiarazione Sostitutiva Unica (disciplinata dal d.lgs. 31.03.1998, n. 109 e succ. modif. ed integr.) relativa ai redditi 2013, annualmente prescritta allo scopo di ridefinire il canone di locazione e di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza nell'ERP; la dichiarazione evidenziava valori ISE/ISEE superiori a quelli massimi ammessi dalla direttiva della Reg. E.-R. per la permanenza in alloggi di ERP (determinazione dirigenziale n. 7436 del 30.07.2009 – in ottemperanza al dettato dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 24/2001), che sono di **€ 51.462,90 / € 34.308,60**; nel caso specifico, invece, i valori ISE/ISEE sono entrambi di **€ 263.020,40**;

considerato che:

- tali valori devono essere rideterminati mediante abbattimento del 50% del patrimonio mobiliare (deliberazione della Giunta Reg. E.-R. n. 395/2002), sicché essi risultano entrambi pari a **€ 125.285,59**;
 - questo Ufficio Casa, con nota n. 1144 del 9/12 u.s. (notificata l'11/1 u.s.) contestava la circostanza all'inquilina, informandola in ordine al funzionario referente dell'Ufficio e assegnando 30 gg. per coltivare il contraddittorio;
 - avvalendosi di tale facoltà, l'inquilina conferiva presso l'ufficio l'11/1 u.s., prendendo atto dell'oggettività del superamento del limite per la permanenza nell'ERP e producendo un'istanza di sospensione dall'obbligo di rilascio dell'alloggio, come previsto dal regolamento comunale per gli alloggi di ERP (delib. consil. n. 9568/186 del 07-11-2011, art. 17, 2° comma);
- vista la l.r. sull'ERP. 8 agosto 2001 n. 24 (e success. modif. e integr.) e, in particolare, l'art. 30, comma 1, lett. f, e comma 2, lett. b,

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio E. in V.le Monte Grappa n. 6, p. S, int. 2;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30, l.r. succitata - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnataria e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della l.r. succitata - è dovuto all'ente gestore il pagamento del canone di locazione concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ACER);
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del reg. com. ERP, l'esecuzione del provvedimento - **limitatamente al rilascio** dell'alloggio – resta sospesa, avendone l'interessata fatto istanza

(prot. n. 3 dell'11/1 u.s.), in qualità di persona ultra75enne;

- ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 l.r. cit., il Comune, su istanza dell'interessata, può revocare il provvedimento di decadenza qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato nel limite per la permanenza, a seguito del venir meno degli *eventuali e documentati fattori straordinari* che ne avevano prodotto il superamento;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione.